



Berna, 19 ottobre 2022

Destinatari:

i partiti

le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

le associazioni mantello dell'economia

le cerchie interessate

Legge sugli strumenti di tortura: avvio della procedura di consultazione

Gentili Signore e Signori,

il 19 ottobre 2022 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate in merito alla nuova legge sugli strumenti di tortura.

La consultazione si concluderà il **31 gennaio 2023**.

Il 31 marzo 2021 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha varato una raccomandazione sul controllo del commercio transfrontaliero di merci che possono essere impiegate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. La Svizzera ne ha sostenuto l'adozione.

La raccomandazione si basa ampiamente sul regolamento emanato dall'UE nel 2005, e completamente riveduto nel 2019, *relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti*.

Con la nuova *legge federale sul commercio degli strumenti di tortura* (legge sugli strumenti di tortura, LSTor) si intende dare attuazione alla raccomandazione del Consiglio d'Europa e colmare il divario apertosi nel 2005 tra la legislazione svizzera e quella dell'UE.

La legge opera una distinzione tra strumenti di tortura utilizzabili unicamente per la pena di morte o la tortura, merci che possono essere utilizzate anche per altri scopi e medicinali utilizzabili per le esecuzioni capitali. Il commercio di strumenti di tortura è vietato mentre l'esportazione e la mediazione di strumenti che possono essere utilizzati anche per la tortura e la fornitura di assistenza tecnica connessa a tali beni sono soggette ad autorizzazione. I medicinali per l'esecuzione della pena capitale e per i quali occorre un'autorizzazione non saranno più disciplinati dalla legge sugli agenti terapeutici (LATER; RS 812.21) bensì dal nuovo atto normativo.

Vi invitiamo a pronunciarvi sull'avamprogetto e sul rapporto esplicativo.



La documentazione concernente la consultazione è disponibile al seguente indirizzo:
<https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ongoing>.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

michelle.laug@seco.admin.ch

Vi preghiamo inoltre di fornirci i recapiti di una persona di riferimento per eventuali domande.

Per qualsiasi domanda o richiesta di informazioni potete rivolgervi a Michelle Laug (tel. 058 483 96 85).

Ringraziandovi fin d'ora per la Vostra presa di posizione, porgiamo distinti saluti.

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca, DEFR

Guy Parmelin